

NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

#### Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.

[Elenco delle autorità competenti](#)

#### Articolo 3 – Organo centrale

Izvorna jezična inačica ove stranice  nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

[finski](#)

L'organo centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento è il ministero della Giustizia. Esso ha competenza territoriale su tutto il paese. L'organo centrale, ovvero il ministero della Giustizia, è anche l'autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, cui compete, ai sensi dell'articolo 17, l'adozione di decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove. L'indirizzo è il seguente:

Oikeusministeriö/Ministero della Giustizia

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Indirizzo postale:

Oikeusministeriö/Ministero della Giustizia

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

Posta elettronica: [central.authority@om.fi](mailto:central.authority@om.fi)

#### Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Lingue: finlandese, svedese, inglese.

#### Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le richieste possono essere trasmesse per posta, fax o e-mail.

#### Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Oikeusministeriö/Ministero della Giustizia

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Indirizzo postale:

Oikeusministeriö/Ministero della Giustizia

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

Posta elettronica: [central.authority@om.fi](mailto:central.authority@om.fi)

#### Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Non pertinente

Ultimo aggiornamento: 14/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.